

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3011

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MELILLA

Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento della professione di guida alpina

Presentata il 3 aprile 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le modifiche proposte alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, sull'ordinamento della professione di guida alpina, si rendono necessarie al fine di migliorare l'attività, in particolare dell'accompagnatore di media montagna, anche in relazione alle diverse figure esistenti in Italia e alla parificazione con quelle simili in Europa.

Il legislatore, con la legge n. 6 del 1989, ha istituito l'ordine professionale delle guide alpine e degli accompagnatori di media montagna, superando l'originario carattere amatoriale di queste attività; in particolare, la figura professionale della guida alpina è l'unica idonea a svolgere le attività espressamente codificate sia nella conduzione di clienti sia nell'insegnamento, quali:

a) l'accompagnamento in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;

b) l'accompagnamento in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;

c) l'insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione di quelle sciistiche su piste di discesa e di fondo.

Per essere abilitati all'esercizio dell'attività è necessario seguire appositi corsi teorico-pratici e superare i relativi esami. L'esercizio professionale non comporta, invece, necessariamente la continuità e l'esclusività della professione, che può quindi essere svolta anche saltuariamente o stagionalmente. La professione si articola in due gradi: aspirante guida e guida alpina-maestro di alpinismo.

L'accompagnatore di media montagna, la cui denominazione si modifica in guida escursionistica di montagna (anche per uniformarla alle denominazioni delle altre figure europee) svolge la medesima

attività di accompagnamento prevista per la guida alpina ma con l'esclusione « delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono, comunque, per la progressione, l'uso di strumenti quali corda, piccozza e ramponi » (come previsto dalla legge n. 6 del 1989). A questa figura spetta tutto ciò che viene definito escursionismo e che non prevede per il suo svolgimento tecniche di progressione alpinistiche.

La normativa si è limitata, però, a definire l'attività dell'accompagnatore di media montagna e a fissare gli elementi tipici della libera professione (obbligo di formazione, abilitazione e iscrizione agli appositi elenchi speciali), mentre ha demandato alle regioni non solo il compito di occuparsi delle loro formazione e abilitazione, ma soprattutto la scelta in merito alla previsione o no di tale figura nel proprio ordinamento.

La legge accenna, inoltre, alla figura della guida vulcanologica, ma solo per evitare che le sue competenze possano sovrapporsi a quelle della guida alpina. A tale scopo, infatti, ha previsto che l'attività di accompagnamento di persone in ascensioni o escursioni sui vulcani sia riservata alle guide alpine e agli aspiranti guida qualora comporti « percorsi in zone rocciose, ghiacciai, terreni innevati » o richieda « per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi ». Negli altri casi, l'attività può essere svolta anche dalle guide vulcanologiche « formate o abilitate secondo le norme dettate dalle leggi regionali ».

La ricognizione della legislazione regionale relativa alle professioni del turismo montano ha messo in evidenza diversi aspetti. Innanzitutto solo alcune regioni hanno provveduto a emanare una disciplina attuativa della legge n. 6 del 1989 e hanno introdotto nel proprio ordinamento norme sulla professione della guida alpina.

Un numero ancora più esiguo di regioni, soprattutto a causa della facoltà lasciata alle stesse, ha introdotto norme relative alla professione di accompagnatore di media montagna.

La mancata attuazione della legge n. 6 del 1989, nonché l'assenza di adeguamento della materia ai cambiamenti sopravvenuti, hanno comportato, inoltre, una proliferazione di figure non professionali che svolgono attività con il pubblico pur essendo prive dell'adeguata formazione, il che vanifica proprio il senso della tutela pubblicistica della professione.

Si rendono, pertanto, necessaria una riforma e un parziale riordino del comparto professionale del turismo montano già esistente (guide alpine, accompagnatori di media montagna, guide vulcanologiche), con particolare attenzione all'armonizzazione delle norme regionali in vigore.

Le trasformazioni intervenute in questi ultimi anni nel mondo del turismo montano rendono inoltre urgente l'individuazione e l'istituzione di nuove figure professionali, prima fra tutte quella del maestro di arrampicata, attività che si realizza soprattutto in aree non alpine e che deve avere competenze specifiche sui terreni rocciosi.

Tale intervento si rende necessario, in via prioritaria, per garantire la salute e la sicurezza degli utenti nonché per offrire loro la certezza di potersi affidare a professionisti adeguatamente preparati e costantemente controllati nel loro operato.

Il riordino della materia permetterebbe a numerose persone, che attualmente svolgono queste attività in forma non professionale, di accedere in forma professionale e con tutte le garanzie necessarie (coperture assicurative e previdenziali, forma giuridica ineccepibile) all'attività di accompagnamento e di insegnamento in ambiente montano.

L'intervento auspicato, inoltre, non solo è a vantaggio dell'intero comparto turistico traducendosi in una garanzia di offerta di servizi di alta qualità, ma va anche a beneficio dell'erario in ragione dell'emersione di settori attualmente non sottoposti a tassazione. L'articolo 1 prevede disposizioni in merito alle attrezzature indicate e aggiornate annualmente dal Collegio nazionale delle guide alpine, aggiungendo un comma all'articolo 2 della legge n. 6 del 1989.

L'articolo 2), sostituendo l'articolo 21 della legge n. 6 del 1989, reca nuove disposizioni per la professione di accompagnatore di media montagna. L'esigenza di un accompagnamento escursionistico qualificato è infatti sentita in molte parti d'Italia, particolarmente nelle aree dove non sono presenti le guide alpine e nelle aree dove insistono parchi nazionali, regionali e riserve.

Al comma 1 si prevede la nuova denominazione professionale di guida escursionistica di montagna, più idonea per l'attività effettivamente svolta e più chiara nei confronti dei clienti che, dunque, faciliterà non poco l'attività professionale nonché il rapporto con *tour operator* stranieri essendo più simile alle denominazioni adottate nei Paesi europei.

Il comma 2 riprende il vigente comma 1.

Il comma 3 individua con chiarezza l'ambito delle attività della professione, ponendo fine ad antiche e sterili polemiche fra i diversi professionisti e rendendo semplice identificare i limiti dell'attività. Inoltre, si consente l'accompagnamento su neve come previsto da tutte le figure europee, consentendo così di svolgere con certezza un'attività che oggi è invece svolta nella incertezza. Si potrà in tal modo migliorare la proposta turistica delle diverse stazioni invernali andando incontro a nuove attività che sono molto diffuse (escursionismo con le ciaspole e altro); si prevedono inoltre, espressamente, gli strumenti con i quali è possibile affrontare l'attività su neve, con racchette da neve; tali strumenti non possono essere utilizzati in itinerari invernali alpinistici e quindi risultano adatti proprio alla guida escursionistica di montagna.

In particolare l'attività escursionistica su neve diviene importantissima sia per ampliare l'attività lavorativa sia per consentire l'applicazione della piattaforma internazionale dell'Unione internazionale delle associazioni degli accompagnatori di media montagna (UIMLA), che prevede la possibilità di attività su neve per tutte le figure di guide escursionistiche europee.

Il comma 4 prevede ulteriori disposizioni in merito alle attività riconducibili

alla professione di guida escursionistica di montagna.

Il comma 5 riproduce il vigente comma 3.

L'articolo 3, che sostituisce l'articolo 22 della legge n. 6 del 1989, istituisce la nuova professione del maestro di arrampicata per sopperire alla mancanza di una figura professionale specificamente orientata all'arrampicata sportiva. L'esigenza di una figura dedicata all'arrampicata è sentita in molte parti d'Italia, particolarmente nelle aree dove non sono presenti le guide alpine. Attualmente operano in questo settore persone non abilitate, con formazione approssimativa e senza le adeguate coperture assicurative e previdenziali. Questo comporta un pericolo per la sicurezza degli utenti che non sanno se si stanno affidando (o affidano i loro figli) a persone adeguatamente preparate, aggiornate e controllate da un ordine professionale. Si fornisce inoltre un'adeguata risposta a coloro che scelgono di dedicarsi in modo serio e professionale a questa attività con un'adeguata preparazione, mediante periodici corsi di aggiornamento, e la possibilità di regolarizzare la loro posizione sia in termini fiscali che assicurativi. Ciò comporterà un incremento dell'offerta turistica, in sintonia con quanto avviene nelle altre nazioni, e un concreto contributo all'occupazione in attività eco-sostenibili, particolarmente tra i giovani. L'articolo 4, che sostituisce l'articolo 23 della legge n. 6 del 1989, reca disposizioni sulla professione di guida vulcanologica. Si chiarisce l'ambito professionale, consentendo a coloro che esercitano tale attività nelle regioni in cui sono presenti i vulcani di potersi abilitare e di intraprendere la nuova attività tenendo presenti le differenze territoriali e geomorfologie dei vulcani italiani.

Si intende, in particolare, dare soluzione ai problemi specifici dei collegi delle guide della Campania e della Sicilia. È assolutamente necessario consentire il prosieguo dell'attività a queste realtà molto particolari e di grande valenza storica, mantenendo, come da loro espresso, il legame con tutte le guide alpine d'Italia. Al mo-

mento i due collegi, costituiti e operanti nelle regioni Campania e Sicilia, possono esistere in ragione della presenza in tali regioni di guide alpine. Le guide alpine conseguirono l'abilitazione grazie a una sanatoria che una trentina di anni fa aveva parificato il titolo di guida vulcanologica a quello di guida alpina. Da allora nessuno ha più ottenuto tale qualifica e il rischio è l'estinzione degli attuali titolati con conseguente chiusura dei collegi. L'intervento si rende necessario per scongiurare questa evenienza e individua nella guida vulcanologica la figura professionale equivalente e peculiare delle regioni Campania e Sicilia parificata alla guida alpina per la costituzione dei collegi e per la tenuta degli albi. La differenziazione, già insita nella denominazione, si esplicita attraverso un percorso formativo definito, che prevede un utilizzo di tecniche e attrezzature alpinistiche limitato alle specificità del terreno di competenza e alle esigenze

professionali connesse; ne consegue, pertanto, che il loro ambito operativo sarà limitato ai vulcani. Rimane inalterata la facoltà di esercitare sui vulcani delle guide alpine e delle aspiranti guida alpina, così come avviene attualmente.

L'articolo 5, che sostituisce l'articolo 24 della legge n. 6 del 1989, introduce una nuova figura: la guida *canyoning*, dedicata all'accompagnamento in attività legate al torrentismo. Una specializzazione che consentirà di offrire maggiori certezze professionali e sicurezze per lo svolgimento di una proposta turistica che da alcuni anni si sta sempre più affermando anche nel nostro Paese.

L'articolo 5 introduce, inoltre, l'articolo 24-*bis* della legge n. 6 del 1989, che prevede la formazione degli elenchi speciali in seno ai collegi professionali nazionali e regionali e disciplina la formazione e la rappresentanza, garantendo maggiori unità e democraticità ai medesimi collegi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 2 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Le attrezzature alpinistiche previste dal comma 3 del presente articolo sono indicate e aggiornate annualmente dal Collegio nazionale delle guide alpine di cui all'articolo 15 e da esso comunicate all'organo di vigilanza ».

ART. 2

1. L'articolo 21 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, è sostituito dal seguente:

« ART. 21. — (*Guida escursionistica di montagna*). — 1. Le regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di guide escursionistiche di montagna.

2. La guida escursionistica di montagna svolge professionalmente e senza limitazione territoriale l'attività di accompagnamento in escursioni su sentieri montani e su terreno montano, anche innevato, con l'esclusione dei ghiacciai e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e di materiali alpinistici e scialpinistici. Su terreno innevato è consentito l'utilizzo delle ciaspole o racchette da neve e non è consentita alcuna attività con gli sci.

3. La guida escursionistica di montagna illustra le caratteristiche culturali, ambientali, naturalistiche e antropiche del territorio montano percorso, anche al fine di favorire una fattiva e proficua partecipazione delle persone accompagnate e affianca, in ambito scolastico, il corpo insegnante in iniziative e programmi di educazione ambientale.

4. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina possono svolgere tutte le attività di cui al presente articolo ».

ART. 3.

1. L'articolo 22 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, è sostituito dal seguente:

« ART. 22. — (*Maestro di arrampicata*). —
1. Le regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di maestri di arrampicata.

2. Il maestro di arrampicata svolge professionalmente:

a) l'accompagnamento e l'insegnamento di persone in arrampicata su roccia, su strutture artificiali e naturali appositamente attrezzate per l'arrampicata sportiva, limitatamente ai monotiri e con esclusione delle zone con caratteristiche alpine e delle aree innevate e glaciali;

b) la cura dell'attrezzatura e la manutenzione di falesie, purché in possesso della qualifica di addetto ai lavori in fune.

3. Negli ambiti di cui al comma 2 le regioni, sentito il parere dei collegi regionali o del Collegio nazionale delle guide alpine, provvedono a individuare le aree in cui è consentita l'attività di maestro di arrampicata.

4. Le regioni hanno facoltà di chiedere al Collegio nazionale delle guide alpine l'istituzione e l'organizzazione di corsi di specializzazione per ampliare, con validità solo nel territorio della regione che ha presentato la richiesta, le competenze del maestro di arrampicata.

5. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina possono svolgere tutte le attività di cui al presente articolo ».

ART. 4.

1. L'articolo 23 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, è sostituito dal seguente:

« ART. 23. — (*Guida vulcanologica*). — 1.
Le regioni in cui sono presenti vulcani

attivi possono prevedere la formazione e l'abilitazione di guide vulcanologiche.

2. La guida vulcanologica svolge professionalmente l'accompagnamento e l'insegnamento di persone in ascensioni o in escursioni su vulcani anche quando prevedano percorsi in zone rocciose e innestate, con esclusione dei ghiacciai e delle zone con caratteristiche alpine.

3. Limitatamente al vulcano Etna è consentito per la progressione l'uso delle tecniche e delle attrezzature alpinistiche e scialpinistiche.

4. Le guide vulcanologiche possono svolgere le attività di cui all'articolo 21.

5. L'attività di accompagnamento, a titolo professionale, di persone in ascensioni o di escursioni su vulcani attivi è riservata esclusivamente alle guide alpine-maestri di alpinismo, agli aspiranti guida alpina e alle guide vulcanologiche iscritti nei relativi elenchi speciali ai sensi dell'articolo 24-*bis* ».

ART. 5

1. L'articolo 24 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, è sostituito dai seguenti:

« ART. 24. — (*Guida canyoning*). — 1. Le regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di guide *canyoning*.

2. La guida *canyoning* svolge professionalmente l'accompagnamento e l'insegnamento di persone nella pratica del *canyoning* o torrentismo su percorsi appositamente predisposti.

3. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina in possesso della relativa specializzazione possono svolgere tutte le attività di cui al presente articolo.

ART. 24-*bis*. — (*Elenchi speciali, rappresentanza e formazione*). — 1. Per le figure professionali di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 le regioni istituiscono i relativi elenchi speciali la cui tenuta è affidata ai rispettivi collegi regionali delle guide alpine.

2. Gli iscritti negli elenchi speciali di cui al comma 1 fanno parte del rispettivo collegio regionale delle guide alpine, partecipano con diritto di voto all'assemblea

del collegio regionale ed eleggono un rappresentante per ciascun elenco speciale che integra, con diritto di voto, la composizione del direttivo del collegio regionale.

3. I rappresentanti regionali degli elenchi speciali di cui al comma 2 eleggono, per ciascun elenco speciale, un rappresentante nazionale che integra, con diritto di voto, il direttivo del Collegio nazionale delle guide alpine.

4. Nelle regioni in cui non sono presenti guide alpine, il collegio regionale delle guide alpine può essere costituito dai soli membri iscritti negli elenchi speciali.

5. L'iscrizione negli elenchi speciali abilita all'esercizio delle professioni di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 ed è disposta nei confronti di coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei requisiti di cui all'articolo 5.

6. L'abilitazione tecnica di cui al comma 5 si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e mediante il superamento dei relativi esami.

7. Agli iscritti negli elenchi speciali si applicano le disposizioni degli articoli 8, 9, commi 1 e 2, 11, commi 1 e 3, 12 e 17.

8. Alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il direttivo in carica del collegio regionale delle guide alpine è sciolto e le elezioni per il nuovo direttivo sono indette dal presidente della regione ».

